

VERBALE ASSEMBLEA DI COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO

Verbale di assemblea redatto il 27 Settembre 2024 alle ore 09.00 presso la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri sita a Senorbì in Via G. Lonis nr.30.

Sono riuniti i Signori Soci Fondatori:

Formato Pompeo, nato a Benevento (BN) il 24 Marzo 1954 e residente a Senorbì in Vico I Liguria nr. 02, codice fiscale nr. FRMPMP54C24A783F.

1. Prasciolu Robertino, nato a Escalaplano (CA) il 09 Agosto 1964 e residente a Senorbì – Arixì in Via Is Cuccus nr.30, codice fiscale nr. PRSRRT64M09D430U;
2. Sanna Carlo, nato a Senorbì (CA) il 30 Marzo 1951 e ivi residente in Via Nenni nr.04, codice fiscale nr. SNNCRL51C30I615W;

Con l'accordo unanime dei presenti assume la Presidenza della riunione Formato Pompeo.

Il Presidente, dopo aver raccolto l'accordo unanime dei presenti, chiede a Sanna Carlo, che accetta, di fungere da segretario dell'assemblea.

In seguito, il Presidente illustra l'Ordine del giorno:

1. Costituzione del "Gruppo di fatto di Volontariato generico A.N.C. - Senorbì";
2. Stesura dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
3. Assunzione delle Cariche.

I presenti convengono e stipulano la costituzione di una Associazione CC di Volontariato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, denominata " **Gruppo di fatto di Volontariato generico ANC – Senorbì** ", con sede legale presso la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri sita a Senorbì in Via G. Lonis nr.30..

Lo Statuto composto da numero 25 articoli, di cui all'allegato redatto dagli stessi, stabilisce, riassumendo, che l'Associazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

- ❖ la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e la vigilanza nei confronti di anziani, emarginati e minori;
- ❖ la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico-archeologico-artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- ❖ la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e soccorso;
- ❖ attività culturale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- ❖ la collaborazione e la sinergia con altre organizzazioni di volontariato per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione di condivisi programmi e progetti di solidarietà sociale di ampie dimensione.
- ❖ Qualora l'Associazione intendesse perseguire altre attività diverse da quelle previste nell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, le stesse saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'Art 6 del citato decreto 117/2017.

I presenti costituenti, con votazione palese unanime Deliberano:

1. La costituzione dell'Associazione in data odierna;
2. L'adozione dello Statuto Sociale di cui all'allegato;
3. La denominazione dell'Associazione che viene definita " **Gruppo di fatto di Volontariato generico ANC – Senorbì** ".

Vengono eletti con conseguente accettazione delle cariche i seguenti componenti del Consiglio



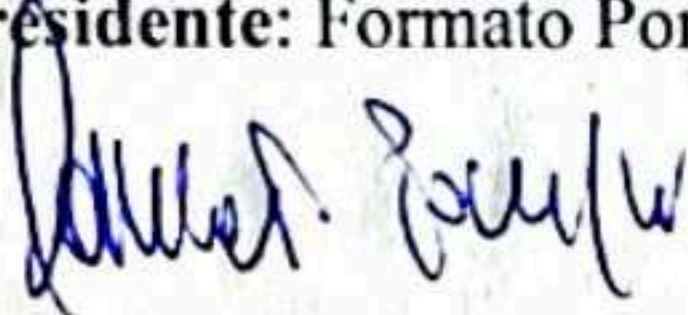
Direttivo:

1. Presidente Formato Pompeo;
2. Vicepresidente Prasciolu Robertino;
3. Segretario e Tesoriere Sanna Carlo.
4. Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino al 27 Settembre 2027.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11.00.

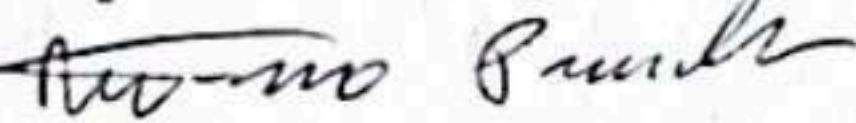
Il Presidente: Formato Pompeo

Firma:



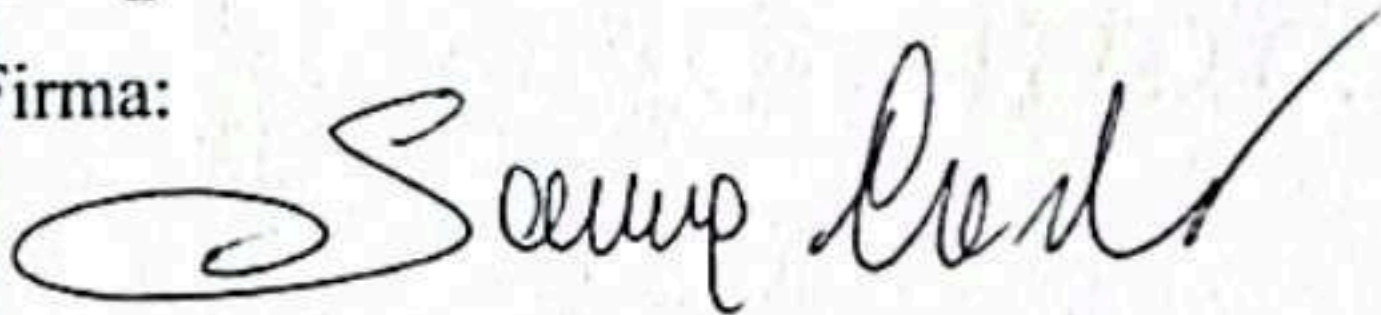
Il Vicepresidente: Prasciolu Robertino

Firma:



Il Segretario e Tesoriere: Sanna Carlo

Firma:



Allegato: Statuto Sociale.





Gruppo di Fatto di Volontariato Generico ANC - Senorbì

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

Art. 1 (costituzione)

Nella circoscrizione territoriale della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Senorbì (SU), è costituita un'organizzazione di volontariato generico — di cui all'Art 32, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) - denominata "Gruppo di Fatto di Volontariato Generico ANC - Senorbì" di seguito denominata Organizzazione, di fatto ufficialmente riconosciuta essendo una espressione periferica dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed iscritta al Registro Generale del Volontariato al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale ed al Settore Cultura, Sezione Attività Culturali della Regione Autonoma della Sardegna.

La sede legale/operativa è ubicata ora in Senorbì (SU) Via G. Lonis 30, presso la sede della Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Senorbì, alla quale questa Organizzazione fa riferimento. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro. I destinatari delle attività di interesse generale come sono volte prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati di cui all'Art 32, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.



Art 2 (principi)

L'organizzazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 Luglio 1956 e successive modifiche.

L'attività di volontariato di questa Organizzazione si ispira altresì ai principi e riferimenti normativi di cui al Decreto Legislativo 117/2017.

L'Organizzazione espleta e/o intende espletare le sottoelencate attività, comprese fra quelle d'interesse generale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidarietà e di utilità sociale individuate nell'Art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'organizzazione è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 20.

Art. 3 (finalità)

L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:

- ❖ la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e la vigilanza nei confronti di anziani, emarginati e minori;
- ❖ la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico-archeologico-artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- ❖ la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e soccorso;
- ❖ attività culturale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- ❖ la collaborazione e la sinergia con altre organizzazioni di volontariato per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione di condivisi programmi e progetti di solidarietà sociale di ampia dimensione.



- ❖ Qualora l'Associazione intendesse perseguire altre attività diverse da quelle previste nell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, le stesse saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'Art 6 del citato decreto 117/2017.

Art 4 (aderenti)

Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.

Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

La domanda di ammissione, ispirata a criteri NON discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, viene esaminata dal Comitato Esecutivo che ha facoltà di libero arbitrio circa l'accoglimento e/o il rigetto dell'istanza stessa.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione sarà indicata la relativa motivazione e la possibilità di ricorrere al giudizio dell'Assemblea o altro Organo a ciò preposto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato Esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- ❖ Dimissioni volontarie;
- ❖ Mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- ❖ Decesso;
- ❖ Perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- ❖ Indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
- ❖ Mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie, (in questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva)

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere retribuite dall'Organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione medesima.

Sono - in ogni caso - vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Possono aderire all'Associazione solo persone fisiche.

Ai sensi dell'Art 23 del Codice del Terzo Settore (Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e previsto quanto segue:



1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Ai sensi dell'Art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 (diritti e obblighi degli aderenti)

Gli aderenti hanno diritto:

- ❖ di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega;
- ❖ prendere nota dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ❖ prendere visione del bilancio d'esercizio e di tutti i libri sociali obbligatori;
- ❖ ricorrere all'Assemblea o altro Organo all'uopo preposto in caso di rigetto della domanda d'iscrizione;
- ❖ di elettorato passivo ed attivo;
- ❖ di informazione sulle attività dell'Associazione ed il controllo sull'andamento;
- ❖ di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci/aderenti potranno esercitare tali diritti attraverso motivata richiesta scritta indirizzata alla Presidenza della Organizzazione, il quale attiverà i competenti Organi dell'Organizzazione per la trattazione e soluzione della pratica.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- ❖ rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'organizzazione;
- ❖ pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- ❖ svolgere la prestazione preventivamente concordata attenendosi, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dai responsabili;



- ❖ partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Art 6 (organi)

Sono organi dell'organizzazione:

- ❖ l'Assemblea degli aderenti;
- ❖ il Comitato Esecutivo;
- ❖ il Presidente;
- ❖ il Collegio Arbitrale;
- ❖ il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi del comma 1 dell'Art 34 del D.lgs. n. 117/2017, gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Art. 7 (assemblea degli aderenti)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di cui all'Art 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 19 di questo Statuto.

(Deliberazioni dell'assemblea). Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ❖ eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
- ❖ eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ❖ approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- ❖ approvare il bilancio preventivo;
- ❖ approvare il bilancio consuntivo;

- ❖ approvare le richieste di modifica dello Statuto di cui all'Art 19;
- ❖ stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri competente per territorio.

Art 8 (comitato esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 7 (sette) membri. In caso di eventuali defezioni, viene eletto il primo socio dall'elenco dei non eletti o, in mancanza o esaurimento di questi ultimi, ricorre ad elezioni suppletive da parte dell'Assemblea.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 (otto) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail o whatsapp è sufficiente un preavviso di 6 (sei) giorni. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o via e-mail con un preavviso di 12 (dodici) giorni.

Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- ❖ sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annua;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- ❖ promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ❖ eleggere il Presidente, il Vicepresidente, nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali "Coordinatori di Settore";
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ❖ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ❖ nominare i componenti del Collegio Arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato Esecutivo che, per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti.

Qualora all'interno del Comitato Esecutivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.



Art. 9 (Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Artt. 7 comma 3 e 8 comma 2.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano in età.

Art. 9 Bis (Vicepresidente)

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni di cui all'art. 9, sono svolte dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano in età.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività" provvede al disbrigo della corrispondenza è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Art 11 (Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.

Sotto la propria responsabilità:

- ❖ predispone lo schema del progetto di "bilancio preventivo", che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre, e del "bilancio consuntivo", che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di Marzo;
- ❖ provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati;
- ❖ provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.



Art. 12 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno " ex bono et aequo " senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il Collegio Arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'Art 21 comma 3

Art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti) — Organo di Controllo —

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art 30 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti, sulla conformità del bilancio sociale con le linee guida di cui all'Art 14.

Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile e del concreto funzionamento.

Espleta compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art 14 (Coordinatore di Settore)

In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di Settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.

Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Art. 15 (Gratuità e durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta.

Le sostituzioni di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti potranno essere attinte dalla lista dei non eletti o indicando elezioni suppletive qualora questa sia estinta.

Ai sensi dell'Art. 34 comma 1 tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Ai sensi dell'Art. 34 comma 2 ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 (Bilanci)

Le scritture contabili e bilancio sono disciplinate dagli Artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 (Risorse economiche)

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- ❖ quote associative e contributi degli aderenti;
- ❖ contributi privati;
- ❖ contributi della Presidenza Nazionale o da Sezioni ANC;
- ❖ contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- ❖ contributi di Organismi Internazionali;
- ❖ donazioni e lasciti testamentari;



- ❖ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ❖ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ❖ rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ❖ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'Art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 è fatto assoluto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'Organizzazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

1. Ai sensi dell'Art. 84. del D.lgs n. 117/2017 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici) non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- ❖ attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- ❖ cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- ❖ attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 18 (Quota sociale)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.

Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'organizzazione.



Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 (Modifiche allo Statuto)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20 (Libri sociali obbligatori)

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 (Libri sociali obbligatori) oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- ❖ il libro degli associati o aderenti;
- ❖ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- ❖ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art 21 (Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC)

Entro un mese dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento).

La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle Attività di Volontariato (Se.Co.V), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore Provinciale o dall'Ispettore Regionale interessati.

Nelle more dell'approvazione, l'organizzazione di volontariato non può fregiarsi dell'appartenenza all'Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo, per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'Associazione Nazionale Carabinieri) il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 22 (Uso dell'uniforme ANC)

L'uso dell'uniforme dell'Associazione Nazionale Carabinieri da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle Organizzazioni di Volontariato riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato non possono indossare l'uniforme ANC.

Il Presidente Nazionale, attraverso il Se.Co.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari quanto indicato ai punti 1 e 2.

Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Rapporti con l'ANC)

L'organizzazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Se.Co.V. istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.

L'Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il Volontariato possono:

- ❖ accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi preliminari;
- ❖ verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'organizzazione;
- ❖ partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e nelle riunioni del Comitato Esecutivo;
- ❖ richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ❖ richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato Esecutivo.

Il Presidente dell'Organizzazione di Volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.

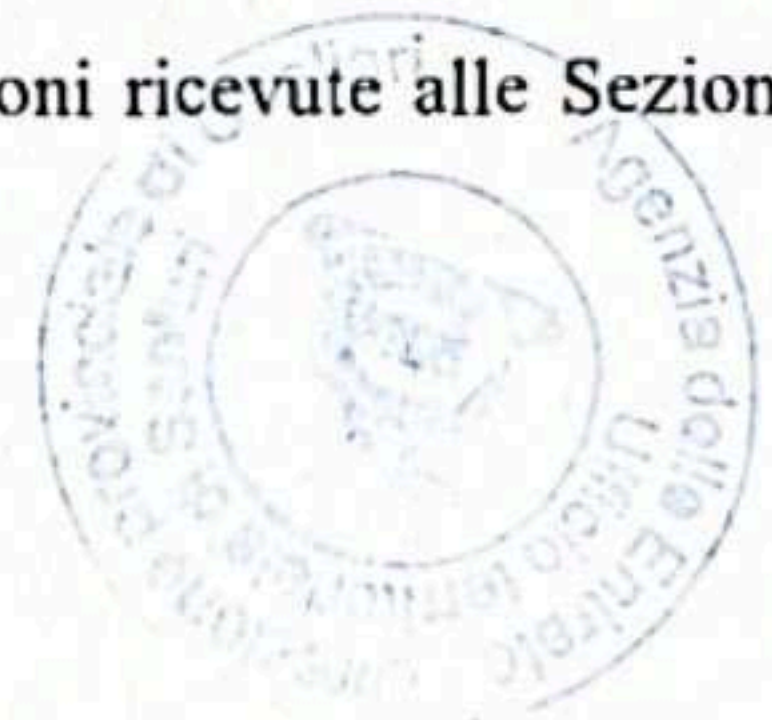
Art. 24 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.

Ai sensi dell'Art 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione di Volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Quanto sopra in armonia con l'Art 9 del D.lgs. n. 117/2017 laddove prevede che, salvo diversa destinazione prevista dalla Legge, il patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, deve essere destinato ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Art. 25 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazione previste dal Codice civile e da altre leggi.

Senorbì, li 29/01/2018

IL PRESIDENTE
Luogotenente Pompeo Formato

